

Condizioni Generali di Acquisto

1. Validità e applicabilità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano e regolano in via esclusiva l'acquisto da parte di Vetropack Italia S.r.l. ("VPI") di beni e/o servizi forniti da terzi (il "Fornitore" e, insieme a VPI, anche, le "Parti"), in esecuzione degli ordini di acquisto di volta in volta emessi da VPI (gli "Ordini di Acquisto").
- 1.2 Con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto o la fornitura dei beni e/o servizi, il Fornitore aderisce senza riserve alle presenti CGA e accetta che la fornitura dei beni e/o servizi sia soggetta esclusivamente alla disciplina delle presenti CGA, restando inteso che qualsiasi modifica o aggiunta, nonché qualsiasi termine o condizione che dovesse discostarsi dalle presenti CGA, incluse le condizioni generali di contratto del Fornitore, potranno trovare applicazione soltanto se espressamente approvate per iscritto da VPI.
- 1.3 Le presenti CGA, gli Ordini di Acquisto e l'ultima versione disponibile del Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo Vetropack (il "Codice") sono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale esistente tra VPI e il Fornitore. In caso di difformità tra le eventuali condizioni di fornitura previste nell'Ordine di Acquisto e le presenti CGA, le prime prevarranno.
- 1.4 Il fatto che una delle disposizioni delle presenti CGA sia o venga dichiarata nulla o, comunque, inapplicabile, non produrrà effetti sulla validità delle altre disposizioni. La disposizione priva di validità sarà sostituita con una nuova disposizione valida in modo tale da ottenere un risultato che sia il più simile possibile, dal punto di vista giuridico, al risultato previsto dalla disposizione rivelatasi nulla, priva di valore legale o, comunque, inapplicabile.
- 1.5 In caso di dubbi o incongruenze, la versione in lingua inglese prevarrà sulle versioni nelle lingue locali.
- 1.6 Il termine "Consegna" include la fornitura di beni e/o l'erogazione di servizi da parte del Fornitore in favore di VPI.

2. Forma scritta

- 2.1 Tutti gli Ordini d'Acquisto, così come ogni eventuale modifica, variazione e conferma degli stessi, dovranno essere redatti in forma scritta. VPI accetta unicamente la lingua locale del luogo ove ha sede la società del Gruppo Vetropack che trasmette l'Ordine d'Acquisto oppure la lingua inglese. Gli scambi di corrispondenza con VPI riguardanti gli Ordini di Acquisto dovranno indicare il numero del relativo Ordine d'Acquisto.
- 2.2 Detti scambi di corrispondenza dovranno avvenire via e-mail.

3. Offerte e preventivi

- 3.1 La preparazione di offerte e preventivi di costi avverrà gratuitamente e senza alcun onere.
- 3.2 Se non altrimenti specificato nell'invito di partecipazione all'asta o nella richiesta di informazioni trasmessa da VPI, l'offerta del Fornitore sarà vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui VPI l'ha ricevuta, costituendo proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

4. Ordine d'Acquisto e fornitura

- 4.1 L'Ordine di Acquisto, una volta emesso da VPI si intende accettato dal Fornitore se quest'ultimo, entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento: (a) non lo contesta per iscritto e comincia a darvi esecuzione, ovvero (b) restituisce a VPI copia dell'Ordine di Acquisto debitamente sottoscritta in segno di accettazione. A seguito dell'accettazione, l'Ordine di Acquisto, insieme alle presenti CGA e a ogni altro documento specificamente richiamato come parte integrante dell'Ordine di Acquisto o concordato separatamente per iscritto tra le Parti diverrà un contratto vincolante tra le Parti.
- 4.2 Resta salvo il diritto di VPI di revocare o annullare l'Ordine di

Acquisto senza alcun onere o responsabilità a suo carico fino al suddetto momento e, comunque, in ogni caso di mancata tempestiva accettazione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore, indipendentemente dalla circostanza che il Fornitore abbia già cominciato a dare esecuzione all'Ordine di Acquisto.

5. Imballaggio, trasporto, bolle di consegna e assicurazione

- 5.1 Tutti i costi d'imballaggio e trasporto saranno sostenuti dal Fornitore, salvo che le Parti non concordino altrimenti per iscritto.
- 5.2 Ciascun lotto di merce sarà imballato e spedito in maniera sicura e adeguata nel rispetto delle leggi e della normativa applicabile. Il Fornitore sarà responsabile dell'imballaggio e del trasporto, oltre che di eventuali danni e costi da essi derivanti. Il Fornitore avrà la responsabilità di garantire che tutte le consegne siano conformi ai requisiti di etichettatura previsti dalla legge. Inoltre, il Fornitore affiggerà su ogni consegna un cartellino identificativo, ben visibile e resistente agli agenti atmosferici che elenchi il contenuto, le quantità, l'identità del mittente e del destinatario.
- 5.3 Il Fornitore si impegna a stipulare a proprie spese un'assicurazione sul trasporto che sia adeguata e che copra, come minimo, il valore dell'Ordine d'Acquisto. Su richiesta di VPI, il Fornitore sarà tenuto a esibire detta polizza assicurativa. I contenitori a rendere saranno gratuiti e potranno essere restituiti a rischio e a spese del Fornitore.
- 5.4 Nel caso in cui l'Ordine d'Acquisto lo preveda, nel giorno della spedizione il Fornitore provvederà a inviare a VPI un avviso dettagliato di avvenuta spedizione, separatamente rispetto alle merci e alla fattura. Ciascuna consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna contenente un riferimento all'avviso di avvenuta spedizione. Il numero dell'Ordine d'Acquisto dovrà essere indicato in tutti i documenti e in tutta la corrispondenza di qualsiasi tipo.
- 5.5 Fermo restando ogni altro diritto, tutte le consegne che non siano conformi ai requisiti summenzionati saranno effettuate a VPI a spese e a rischio del Fornitore e non saranno ritenute adempimento del Fornitore alle proprie obbligazioni ai sensi delle presenti CGA, dell'Ordine d'Acquisto e di ogni altro documento contrattuale in essere tra le Parti.
- 5.6 Qualsiasi perdita o danneggiamento dei beni avvenuto prima della presa in carico da parte di VPI non libererà il Fornitore dall'obbligo di consegna.
- 5.7 Potranno essere effettuate Consegne parziali unicamente con il previo consenso esplicito di VPI.

6. Prezzo, fatture e pagamenti

- 6.1 Se non diversamente concordato tra le Parti, saranno applicati prezzi forfettari fissi e invariabili, non soggetti a revisione o adeguamento (il "Prezzo"). Il Prezzo coprirà il costo di adempimento del contratto, comprensivo di tutti i costi, tasse, spese e maggiori oneri, con l'imposta sul valore aggiunto indicata a parte in fattura. Nessun costo supplementare potrà pertanto essere riconosciuto al Fornitore, se non previa approvazione scritta di VPI. Il Fornitore dovrà in ogni caso tenere indenne VPI da ogni responsabilità e conseguente costo o spesa che quest'ultima abbia sostenuto o debba sostenere in relazione alle presenti CGA e/o all'Ordine di Acquisto.
- 6.2 La fattura sarà consegnata separatamente rispetto alla spedizione e dovrà pervenire a VPI entro 90 (novanta) giorni dalla Consegna. Le fatture dovranno essere conformi alle leggi e alla normativa applicabile per quanto riguarda dicitura, contenuto e struttura, e indicheranno il numero dell'Ordine d'Acquisto. Le fatture non conformi a questi requisiti formali verranno restituite e i non saranno ritenute ricevute da VPI.
- 6.3 A discrezione di VPI, il pagamento sarà effettuato entro (i) il termine di 14 (quattordici) giorni con uno sconto del 3% oppure (ii) entro un periodo di 90 (novanta) giorni. Il termine di paga-

mento decorrerà dalla data di ricevimento della fattura adeguatamente compilata e formalmente corretta, oppure dal ricevimento della consegna completa ed esente da difetti, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi più tardi.

6.4 VPI avrà, a suo insindacabile giudizio, il diritto di compensare qualunque credito o debito nei confronti del Fornitore. L'avvenuto pagamento del Prezzo da parte di VPI non avrà valore di conferma, neppure implicita, del corretto adempimento da parte del Fornitore delle sue obbligazioni di cui al contratto e non limiterà in alcun modo i rimedi contrattuali spettanti a VPI (quali, a titolo di esempio, richieste di intervento in garanzia e/o di risarcimento danni).

6.5 L'eventuale cessione di debiti dovuti da VPI richiede il previo consenso scritto di VPI.

7. Garanzia e responsabilità

7.1 Il Fornitore garantisce e sarà responsabile del corretto adempimento del contratto. Il Fornitore dichiara e garantisce che le Consegne saranno conformi alle caratteristiche concordate e che rispetteranno sia le specifiche contrattuali sia le leggi e le normative applicabili, nonché il Codice. Il Fornitore presenterà a VPI i certificati di conformità richiesti, senza ulteriori solleciti. L'accettazione e l'ispezione della Consegna avverranno, a seconda del caso, quando lo permetterà la gestione ordinaria delle attività, fermo restando che le Parti rinunciano espressamente agli obblighi di ispezione e controllo previsti per legge.

7.2 I beni e/o i servizi oggetto della Consegna sono garantiti per vizi per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di effettiva Consegna a VPI, salvo diversa e maggiore determinazione del periodo di garanzia prevista dalla legge italiana. I beni sono altresì garantiti per difetti di funzionamento per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della relativa messa in funzione. Anche in deroga alle diverse disposizioni di legge, il termine entro il quale VPI potrà denunciare i vizi e/o difetti di funzionamento al Fornitore è di 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa scoperta.

7.3 Qualora, durante il periodo di garanzia di cui al precedente paragrafo 7.2, vengano riscontrati vizi e/o difetti nei beni e/o servizi, VPI, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge e/o dalle presenti CGA (ivi incluso il diritto di risolvere le presenti CGA e/o il relativo Ordine di Acquisto), e salvo il diritto a chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno che ne possa derivare, potrà a sua discrezione (i) ottenere l'integrale rimborso del Prezzo corrisposto per i beni, restituendoli al Fornitore, e/o per i servizi, o (ii) esigere che il Fornitore, a sue spese e nel più breve tempo possibile, ponga in essere qualsiasi attività necessaria per eliminare e/o porre rimedio a tali vizi e/o difformità. In caso di urgenza, inadempienza e/o intempestività da parte del Fornitore nello svolgimento della predetta attività, VPI potrà provvedere di propria iniziativa addebitando i relativi oneri al Fornitore, che sarà tenuto a rimborsarli a semplice richiesta di VPI, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

7.4 Tale facoltà non pregiudica il diritto di VPI di sospendere i pagamenti della fornitura sino all'avvenuto completamento dell'attività sopra citata nonché, qualora tale attività sia impossibile, il diritto di VPI di richiedere una congrua riduzione di prezzo o risolvere le presenti CGA e/o il relativo Ordine di Acquisto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

7.5 I beni riparati o sostituiti e/o i nuovi servizi forniti godranno del medesimo periodo di garanzia (i.e. 12 o 24 mesi, a seconda del tipo di difetto), con decorrenza dalla data di riparazione o sostituzione.

7.6 Fatto salvo ogni altro impegno contenuto nelle presenti CGA, il Fornitore risarcirà e manterrà indenne VPI da eventuali reclami per responsabilità civile sul prodotto avanzati da terzi in merito

alla Consegna. Il Fornitore stipulerà e manterrà in vigore un'assicurazione per responsabilità civile generale (che preveda una copertura nei casi di responsabilità civile sul prodotto) con copertura assicurativa pari ad almeno 5 milioni di euro per ogni singolo caso. Una copia della relativa polizza sarà messa a disposizione di VPI, su richiesta.

8. Trasferimento di rischi e benefici

8.1 Nel caso di Consegne che non necessitano di installazione o assemblaggio e che sono oggetto delle disposizioni dell'articolo 5 delle presenti CGA, i rischi e i benefici saranno trasferiti in conformità agli INCOTERMS concordati e indicati nel relativo Ordine d'Acquisto oppure, a seconda del caso, al momento del ricevimento e/o dell'accettazione della Consegna.

8.2 Nel caso di Consegne che richiedono installazione e/o assemblaggio, i rischi e i benefici saranno trasferiti dal Fornitore a VPI al momento dell'espressa accettazione da parte di quest'ultima, debitamente documentata in un protocollo d'accettazione.

9. Subappaltatori

9.1 Il ricorso a subappaltatori per l'esecuzione completa o parziale della Consegna richiederà il previo consenso scritto di VPI.

9.2 Il Fornitore sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei subappaltatori, così come sarà responsabile degli atti e delle omissioni dei subappaltatori come se li avesse compiuti lui stesso.

9.3 Il Fornitore sarà altresì tenuto a manlevare e tenere indenne VPI da qualsiasi pretesa a questa indirizzata da parte di qualsiasi sub-contraente del Fornitore e/o lavoratore, dipendente o impiegato con qualunque altra forma contrattuale consentita dalla legge e dalla normativa applicabile.

10. Sicurezza sul lavoro; obblighi previdenziali e contributivi

10.1 Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, dichiara la propria idoneità tecnico-professionale allo svolgimento dell'attività di cui alle presenti CGA.

10.2 Le Parti si impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti che dovessero verificarsi nel corso della Consegna a VPI nonché a coordinare i propri interventi.

10.3 Il Fornitore si impegna a non alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti presenti negli stabilimenti di VPI.

10.4 Nella svolgimento delle attività per la realizzazione dei beni e/o la produzione dei servizi, il Fornitore si atterrà inoltre ai seguenti obblighi: a) retribuirà regolarmente il personale impiegato per lo svolgimento delle attività inerenti alla Consegna e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili; b) provvederà al pagamento di tutti gli oneri assicurativi, infortunistici, previdenziali e fiscali relativi al suddetto personale come previsti dalle leggi e dalle normative applicabili; c) farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera ai sensi delle presenti CGA si attengano alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (in particolare modo al D.Lgs. 81/08) e a ogni eventuale direttiva, istruzione o richiesta di volta in volta impartita da VPI, e d) fornirà a VPI, a prima richiesta, tutta la documentazione comprovante il corretto assolvimento dei predetti obblighi, ivi incluso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

10.5 VPI si riserva di sospendere il pagamento di ogni e qualunque somma al Fornitore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente 10.4, lett. d), una volta richiesta.

11. Forza maggiore

11.1 In caso di eventi di forza maggiore quali guerre, conflitti militari, disastri naturali e scioperi aziendali, VPI sarà sollevata dall'accettazione della Consegna per l'intera durata di detto evento di forza maggiore e avrà il diritto di risolvere il contratto.

11.2 Tale risoluzione non darà diritto a pretese di risarcimento da parte del Fornitore. Gli eventi di forza maggiore che impediscano al Fornitore di adempiere ai propri obblighi contrattuali di cui alle presenti CGA e/o all'Ordine d'Acquisto dovranno essere immediatamente comunicati per iscritto a VPI. Per l'intera durata degli eventi di forza maggiore, gli obblighi contrattuali saranno ritenuti sospesi.

12. Scadenze e ritardi

12.1 I periodi di consegna specificati da VPI saranno fissi. Pertanto, ogni ritardo nella consegna rende il Fornitore inadempiente, senza che siano necessari solleciti. La Consegna sarà effettuata all'indirizzo specificato ed entro la data specificata nell'Ordine di Acquisto.

12.2 Il Fornitore sarà tenuto ad avvisare VPI prontamente e per iscritto nel caso in cui venga a conoscenza di un ritardo nella Consegna. In caso di ritardo nella Consegna, VPI – senza con ciò pregiudicare gli altri rimedi previsti dalla legge e senza dover concedere un periodo ulteriore per il successivo adempimento – avrà il diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, oppure di chiedere il relativo adempimento. In ogni caso, il Fornitore sarà responsabile dell'eventuale risarcimento dei danni causato da ritardi nella Consegna.

12.3 Indipendentemente dalla presenza di un difetto attribuibile al fornitore o dalla prova di un danno reale, VPI avrà il diritto di pretendere il versamento di una penale pari allo 0,5% del Prezzo dell'Ordine d'Acquisto (IVA esclusa) per ciascun giorno di ritardo, fermo restando che l'importo totale della penale non potrà superare in alcun caso il 10% del Prezzo dell'Ordine d'Acquisto (IVA esclusa). VPI si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni in aggiunta a detta penale. Il versamento della penale non solleva il Fornitore dai suoi obblighi contrattuali.

12.4 In caso di risoluzione del contratto, VPI avrà il diritto di richiedere, a spese del Fornitore, una Consegna sostitutiva da parte di terzi. VPI accetterà spedizioni con pagamento alla consegna soltanto previo accordo scritto.

13. Vizi di legge e diritti di terzi

13.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che tutte le Consegne non violano alcun diritto di terzi.

13.2 Il Fornitore garantisce che la Consegna non sarà gravata da diritti di terzi. Il Fornitore risarcirà e manterrà indenne VPI da ogni diritto di terzi che dovesse insorgere in relazione alla Consegna, e ne garantirà l'utilizzo senza alcuna limitazione. Il Fornitore risarcirà e manterrà indenne VPI da eventuali rivendicazioni di terzi relative alla violazione di regole e norme governative. Il Fornitore garantisce che, al momento dell'accettazione, sulla Consegna non grava alcun diritto di pegno da parte di terzi. In caso contrario, VPI avrà il diritto di rifiutare la Consegna e di pretendere l'immediata fornitura di merci non gravate da diritti di pegno, e potrà chiedere il risarcimento dei danni.

14. Fornitura di materiali

14.1 Qualsiasi materiale fornito da VPI per l'esecuzione della Consegna verrà contrassegnato come tale dal Fornitore e resterà di proprietà di VPI anche successivamente alla sua lavorazione o al suo trattamento.

14.2 Il Fornitore ispezionerà immediatamente il materiale per verificare che sia adatto all'uso previsto. VPI esclude ogni garanzia per il materiale fornito, a meno che il Fornitore non lo avvisi della presenza di difetti entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Al completamento dei lavori, tutto il materiale non lavorato e non

trattato verrà restituito a VPI, senza necessità di ulteriori solleciti.

14.3 Nel caso in cui VPI metta a disposizione il proprio personale per l'esecuzione della Consegna, il Fornitore si occuperà di impartire loro istruzioni adeguate e sarà responsabile dell'esecuzione dei lavori da parte degli stessi e della loro supervisione, come se si trattasse di personale dello stesso Fornitore. Inoltre, il Fornitore avrà la responsabilità di garantire il rispetto di tutte le leggi e le normative relative alla fornitura di personale, oltre che di ogni altro eventuale regolamento operativo adottato rispettivamente dal Fornitore e/o da VPI.

15. Clausola di salvaguardia

15.1 In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, il Fornitore non potrà in ogni caso sospendere le Consegne e il suo corretto e puntuale adempimento ai sensi delle presenti CGA e/o dell'Ordine d'Acquisto, salvo diversa disposizione di VPI.

16. Materiali e RoHS

16.1 Nonostante gli eventuali obblighi di informazione previsti dalla legge, il Fornitore metterà a disposizione di VPI tutte le informazioni necessarie e utili in merito ai beni e/o servizi oggetto della Consegna, con particolare riferimento alle informazioni sulla corretta conservazione e alle schede dati in materia di sicurezza, conformemente ai Regolamenti UE 1907/2006 e 1272/2008.

16.2 Il Fornitore garantisce che la Consegna rispetta la normativa RoHS II e pertanto sono conformi alla Direttiva UE sulle restrizioni imposte all'uso di specifiche sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2011/65/UE) al momento della Consegna.

17. Successione legale

17.1 VPI ha il diritto di cedere i propri diritti e obblighi derivanti dalle presenti CGA e/o dall'Ordine d'Acquisto in essere con il Fornitore a un'altra società del Gruppo VPI.

17.2 Il Fornitore rinuncia espressamente a ogni eventuale diritto di risolvere e/o recedere dalle presenti CGA e/o dall'Ordine d'Acquisto a causa di detta cessione.

18. Riservatezza

18.1 Il Fornitore si impegna (e farà sì che i suoi dipendenti, agenti o collaboratori si impegnino) a mantenere strettamente riservati tutti i dati, i documenti e le informazioni ricevuti da VPI o comunque sviluppati dal Fornitore o di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza per effetto dell'esecuzione delle presenti CGA e/o dell'Ordine di Acquisto, nonché a non divulgarli a terzi e a non farne altrimenti uso per finalità professionali o concorrenziali diverse dall'esecuzione delle presenti CGA, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Il Fornitore non potrà duplicare in alcuna forma ovvero estrarre copia di dati, informazioni e/o documenti riservati né per conto proprio né di terzi.

18.2 Il Fornitore riconosce e accetta che ogni diritto, titolarità e interesse giuridico relativi alle informazioni riservate di cui sopra, rivelate al Fornitore o alle quali lo stesso abbia accesso, rimarranno di esclusiva spettanza di VPI.

18.3 Il Fornitore non potrà menzionare VPI ovvero fare riferimento all'Ordine di Acquisto in nessuna delle proprie dichiarazioni stampa, comunicazioni a terzi o altre forme di pubblicità, salva preventiva autorizzazione scritta di VPI.

18.4 In qualsiasi caso di cessazione del rapporto contrattuale, il Fornitore dovrà restituire immediatamente a VPI (o, se VPI lo richiederà per iscritto, distruggere) la documentazione e il materiale ricevuti da e/o relativi a VPI o al singolo Ordine di Acquisto che siano in suo possesso alla data di cessazione.

Vetropack Italia S.r.l.

Via San Cristoforo n. 51
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Italy

19. Protezione dei dati personali

- 19.1 I dati comunicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (e sue successive modifiche e integrazioni) da VPI al Fornitore in quanto necessari – pena l'impossibilità di adempiere al contratto – per lo svolgimento del contratto medesimo, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle presenti CGA. A tal riguardo, il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a trattare come confidenziali tutti i dati eventualmente ricevuti da VPI. Il Fornitore si impegna altresì, al momento della cessazione per qualsiasi causa delle presenti CGA e/o dell'Ordine di Acquisto, a cessare ogni trattamento dei dati personali.
- 19.2 In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo 19, il Fornitore dovrà tenere indenne e manlevata VPI da ogni contestazione o pretesa che dovesse essere avanzata dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dal D.Lgs. n. 196/2003 ovvero mossa dal Garante per la protezione dei dati personali.

20. Legge applicabile e foro competente

- 20.1 Le presenti CGA sono regolate e devono essere interpretate secondo la legge italiana esclusa la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG). Si applicano gli INCOTERMS validi alla data dell'Ordine di Acquisto.
- 20.2 La competenza esclusiva è attribuita inderogabilmente al Foro di Milano.